



PIER LUIGI GIANNACHI
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Via Coriolano n.3
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)
Via Indipendenza, 28
73024 Maglie (LE)
Tel. 0836 320026
Cell. 368 574236
E-mail: studio.giannachi@libero.it
www.studiogiannachi.it



Corigliano d'Otranto

Circolare N. 7/2014

Certificato penale antipedofilia

Per contrastare gli abusi sui minori è stato modificato il Dpr 313/2002 stabilendo che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del lavoratore al fine di verificare se lo stesso è stato condannato per alcuni reati specifici.

Si tratta in particolare di prostituzione minorile (articolo 600-bis del Codice penale), pornografia minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater), turismo sessuale con minori (articolo 600-quinquies), adescamento di minorenni (articolo 609-undicies), nonché l'esistenza di misure interdittive che comportano il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

Con la circolare 9, che segue alcuni chiarimenti forniti dal ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro ha confermato un orientamento già espresso a inizio mese in forma ufficiosa.

L'esenzione è motivata dal fatto che «il legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell'ambito familiare, ambito nel quale il genitore "datore di lavoro" può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino-ragazzo». Dunque per assumere una baby-sitter o un domestico non è necessario richiedere il certificato penale

Vengono fornite indicazioni anche per le attività professionali coinvolte. Si ritengono soggette all'obbligo quelle che implicano un contatto «necessario ed esclusivo con una platea di minori».

Quindi sono soggetti, per esempio, insegnanti, conducenti autobus, animatori turistici e istruttori sportivi per bambini e ragazzi, personale addetto alla somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche. Sono invece escluse le attività che comportano solo una possibile presenza di minori e non hanno «una platea di destinatari preventivamente determinabile». In tutti i casi sono esenti i dirigenti, i responsabili e tutte le figure che sovrintendono, perché i contatti con i minori sono occasionali.

A livello più generale, invece, il ministero precisa che l'obbligo scatta anche per le forme di attività autonoma (quali co.co.pro, associazione in partecipazione) e non solo le forme di lavoro subordinato se queste prevedono un contatto continuativo con i minori. Obbligo che ricade anche sulle agenzie di somministrazione se il somministrato sarà a contatto con under 18.

Disponibile per chiarimenti, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 16 aprile 2014

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it.

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: studio.giannachi@libero.it. Grazie.